

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(GIARDINA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1961

Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 24 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, numero 1528, attribuisce al Ministero dell'interno e quindi al Ministero della sanità per gli effetti della legge 13 marzo 1958, n. 296, la revisione e la pubblicazione, ogni cinque anni, della Farmacopea Ufficiale, di cui l'ultima edizione risale al 1940.

Dopo l'interruzione del periodo bellico, lo Alto Commissariato per l'igiene e la sanità provvide nel 1950 alla costituzione di una speciale Commissione con l'incarico di studiare e predisporre il testo della nuova edizione. Senonchè, a causa del lungo periodo di tempo trascorso dalla precedente edizione, dei rapidi progressi della scienza farmaceutica e delle difficoltà di ordine tecnico-amministrativo, la Commissione si trovò di fronte all'arduo compito di dovere rifare totalmente l'opera di revisione e di aggiornamento del testo. Tuttavia essa, nell'estate del 1958, presentò le bozze della VII edizione per l'approvazione e la pubblicazione

all'A.C.I.S., che, per circostanze di diversa natura, non ultima la difficoltà del reperimento dei fondi per compensare il personale, non potè provvedere agli ulteriori provvedimenti.

Ma, pur dovendo necessariamente tralasciare la questione del finanziamento per il passato, restano ora di pressante attualità due problemi di fondamentale importanza, e cioè:

1) assicurare per l'avvenire l'opera permanente di esperti che collaborino con il Ministero della sanità nella periodica revisione e pubblicazione della Farmacopea;

2) consentire, intanto, che sia portata a termine la VIII edizione revisionando le bozze ed aggiornando il testo per la pubblicazione.

Si è predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge che prevede appunto la possibilità per il Ministero della sanità di avvalersi di una Commissione permanente della quale faranno parte persone particolarmente esperte.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

costituite in gruppo di lavoro nelle varie materie oggetto di ricerche e di studi per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea.

La spesa relativa al funzionamento dei gruppi di lavoro non apporta nuovo aggra-

vio per il bilancio dello Stato perchè vi si farà fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo, nel quale saranno trasferiti i fondi già stanziati nei capitoli 18 e 72 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per lo svolgimento di ricerche e studi necessari alla periodica revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale, prevista dall'articolo 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528, il Ministro della sanità si avvale di una Commissione permanente di cui fanno parte persone anche estranee all'Amministrazione dello Stato, particolarmente esperte nelle varie materie oggetto delle ricerche e degli studi.

Per esigenze funzionali la Commissione permanente può essere ripartita in gruppi di lavoro.

La Commissione permanente è costituita con provvedimento del Ministro della sanità che nomina altresì un Presidente scelto fra i componenti della Commissione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

Per la fase istruttoria e di relazione dei lavori di competenza della Commissione permanente possono essere utilizzati, a titolo di incarico, i membri della Commissione medesima nonché estranei all'Amministrazione dello Stato.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto da adottarsi di concerto col Ministro del tesoro, determina per ciascun esercizio finanziario il contingente degli incaricati; con lo stesso o con successivo decreto interministeriale saranno determinati il compenso od il trattamento da attribuire agli incaricati stessi in relazione alle prestazioni ed ai compiti ad essi affidati.

Art. 3.

La spesa relativa farà carico ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità, al quale saranno trasferiti i fondi stanziati ai capitoli 18 e 75 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1960-61 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.